











RELAZIONE BENEFICI CONTRIBUTIVI

INTERVENTO DI GIULIANA CAVALCANTI

PRESENTAZIONE PDF

NAPOLI, 2 OTTOBRE 2020

DIRITTO DEL LAVORO POST COVID TRA TEORIA E PRASSI APPLICATIVA

Avv. Giuliana Cavalcanti

LA NORMATIVA ITALIANA E GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

- Diretta a favorire l'inserimento e la stabilizzazione nel mondo del lavoro
- Emergenziale, Frammentaria e Asistematica
- Limiti del bilancio di spesa
- Difficoltà applicative

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA AI FINI DEL RILASCIO DEL D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). FONTI NORMATIVE

- Art. 1, comma 1176, L. 296 del 27 dicembre 2006
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 n. 27
- Circolare INPS 18 aprile 2008 n.51
- Art. 4 DL 20 marzo 2014 n. 34 conv. con modif. in L. 16 maggio 2014 n.78
- Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 n.84785
- Circolare INPS 26 giugno 2015 n. 126

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

- Decreto fiscale 2016 (d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016) relativamente ai carichi affidati dal 2000 al 2016.
- D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, in L. 172/2017 relativamente ai carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 Rottamazione bis
- D.L. 119 /2018 convertito, con modificazioni, in L. 136/2018 relativamente ai carichi affidati dal 2000 al 2017 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio rottamazione ter, specifica espressamente che in caso di richiesta di DURC, per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all'Agente della Riscossione, questo deve essere rilasciato positivamente, se non vi sono altre scoperture.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

- T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 27/04/2017, (ud. 12/04/2017, dep. 27/04/2017), n.4946
- Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 è precisato che il DURC, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi del citato articolo 6, è rilasciato a seguito di presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
- Nel caso, poi, di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in riferimento alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
- Messaggio INPS numero 4844 del 28-12-2018

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE

- I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 maggio 2020, n. 34, hanno previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020
- Il c.d. Decreto Agosto (<u>D.L. 14 agosto 2020, n. 104</u>) ha previsto una proroga sino al 15 ottobre della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali derivanti da cartelle ed avvisi di addebito in scadenza dall'8 marzo nonché il rinvio dei versamenti relativi ai piani di dilazione in scadenza tra l'8 marzo ed il 15 ottobre.

ANALISI PORTATA APPLICATIVA DELLA DISCIPLINA ATTRAVERSO ALCUNE TRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCE DEI GIUDICI DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO

- In presenza di oggettive irregolarità contributive non è consentito l'accesso ai benefici contributivi anche se l'INPS abbia omesso di rispettare i termini del DM n. 27/2007 Cass. sez.lav., 25 ottobre 2018 n. 27107
- Legittimo negare il DURC in presenza di inadempienze del tutto marginali (Cons. Stato 23 aprile 2019 n. 2313)
- Non si applica la disciplina dell'art 1, comma 1175, L 296/06 in caso di "esonero" contributivo - fattispecie relativa al contratto di apprendistato – Cass., 6428/2018

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E ONERI PROBATORI

- L'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175, in esame.
- Tra le più recenti Cass. 18 gennaio 2018 n. 1157; Cass. 28 luglio 2020 n. 16138.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E ONERI PROBATORI

- Grava sull'impresa che invoca il riconoscimento dei benefici l'onere di provare l'inesistenza dei fatti negativi, ma detto onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (Cass. 7 aprile 2008, n. 8988)
- Necessità che l'Inps contesti la insussistenza del diritto fattispecie relativa alla dimostrazione dell'incremento occupazionale (Cass n. 9662 del 2019).

ONERI PROBATORI AIUTI DI STATO E REGOLA DEL *DE MINIMIS*

• "... né la circostanza che le condizioni legittimanti il beneficio siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie può alterare i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012; in senso conf. V. Cass. Sez. lav. n. 23654/2016) Cass 27 luglio 2020 n.15972

ONERI PROBATORI AIUTI DI STATO E REGOLA DEL *DE MINIMIS*

•"La sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità della regola del de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca; per la sussistenza di tali condizioni non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria del de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve essere recuperata per l'intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l'aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (Ce) n. 69/2001." Cass. 10 ottobre 2019 n. 25591

• "... laddove l'ente previdenziale agisca per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non si versa in tema di ripetizione di indebito oggettivo, dovendosi invece accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi (vedi Cass. 7 febbraio 2001, n. 1756); al contrario di indebito oggettivo può parlarsi nell'ipotesi speculare – ma affatto insussistente nel caso di specie – di mancata fruizione del beneficio concretizzatosi nel pagamento dell'intero importo del debito contributivo e che, come tale, dà appunto luogo ad un pagamento indebito per la cifra corrispondente al mancato sgravio (Cass. 23 agosto 1996, n. 7772)". (ex multis e di recente, Cass. n. 2631 del 5 febbraio 2014)

• Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell'il maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, Cass, sez I,27 luglio 2020 n. 15972

• Non si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., perché lo sgravio contributivo opera come riduzione dell'entità dell'obbligazione contributiva, sicché l'ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo.

• Non si può ritenere neanche applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, poiché questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, mentre l'incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all'applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell'art. 2946 cod. civ. esclude la sussistenza di una lacuna normativa» (in senso conforme sull'applicabilità della prescrizione decennale e sulla sua decorrenza dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro, essendo solo da quel momento l'aiuto erogato qualificabile come illegale, v. anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 15207 del 12.9.2012).